

MALATTIA - art. 27

Giorni conservazione posto di lavoro per anno solare mobile e giorni retribuiti	Retribuzione e durata a totale carico del datore di lavoro
10 di calendario (fino a 6 mesi d'anzianità) > di cui 8 retribuiti	> 50% fino al 3° giorno consecutivo
45 di calendario (da 6 a 24 mesi d'anzianità) > di cui 10 retribuiti	> 100% dal 4° giorno e fino a 8-10-15 giorni secondo l'anzianità di servizio
180 di calendario (oltre 24 mesi d'anzianità) > di cui 15 retribuiti	
In caso di malattia oncologica documentata dall'Asl la conservazione del posto è aumentata del 50% Il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore e presentare il certificato medico entro 2 giorni .	

INFORTUNIO SUL LAVORO - art. 28 e 29

Giorni conservazione posto di lavoro per anno solare mobile	Retribuzione fino a guarigione clinica
10 di calendario - fino a 6 mesi d'anzianità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% fino al 4° giorno dall'infortunio a totale carico del datore di lavoro ▪ 60% per i successivi giorni a carico dell'INAIL
45 di calendario - da 6 a 24 mesi d'anzianità	
180 di calendario - oltre i 24 mesi d'anzianità	
Attenzione: il datore di lavoro , indipendentemente dal numero di giorni di prognosi (escludendo il giorno dell'evento), deve presentare la denuncia di infortunio all'INAIL entro 2 giorni da quando riceve il certificato medico (entro 24 ore per quelli mortali). Se la prognosi è superiore a 30 giorni la denuncia va presentata anche all'autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di lavoro. È d'obbligo installare in casa l'interruttore differenziale salvavita e informare il lavoratore sui rischi esistenti nell'ambiente di lavoro. <i>Il datore di lavoro ha facoltà di installare impianti audiovisivi all'interno dell'abitazione, comunicandolo per iscritto al lavoratore.</i>	

MATERNITÀ - art. 25

Astensione obbligatoria retribuita	Indennità di maternità	Divieto di licenziamento
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 mesi (oppure 1) prima del parto ▪ 3 mesi (oppure 4) dopo il parto L'astensione facoltativa NON spetta alla madre, ma può chiederla il padre	80% della retribuzione convenzionale pagata dall'INPS a condizione che siano versati 52 contributi settimanali nei 2 anni precedenti o 26 nel precedente	Da inizio gravidanza (Se intervenuta durante il rapporto di lavoro) e solo fino al termine dell'astensione obbligatoria
La lavoratrice deve avvisare il datore dello stato di gravidanza consegnando il certificato medico. La domanda d'indennità va presentata all'INPS tramite il patronato INCA-CGIL.		
In caso di gravi complicazioni della gestazione può essere richiesta la maternità anticipata per gravidanza a rischio		

ORARIO DI LAVORO E RIPOSI - art. 14

Tipo di Lavoro	Orario Settimanale	Orario Giornaliero	Riposo Giornaliero	Riposo Settimanale
CONVIVENTE TOTALE (Tab. A)	54 ore	10 ore Non consecutive	11 ore consecutive la notte 2 ore non retribuite nel pomeriggio	36 ore , di cui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 24 ore la domenica o altro giorno scelto ▪ 12 ore in altro giorno
CONVIVENTE RIDOTTO (Tab. B)	30 ore	Collocate interamente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalle 6.00 alle 14.00 oppure ▪ Dalle 14.00 alle 22.00 oppure ▪ 10 ore su 3 giorni settimana 	11 ore consecutive 2 ore non retribuite	Variabile in base alla distribuzione settimanale
NON CONVIVENTI (Tab. C)	40 ore	8 ore Non consecutive	Variabile	Variabile

La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore per il personale **convivente totale** entro i limiti giornalieri e settimanali, è invece concordata fra le parti per il **convivente ridotto** e **non convivente**.

PERMESSI RETRIBUITI – art. 19, 20, 21 e 24

Tipo permesso	Ore/Giorni l'anno
Visite mediche/rinnovo permesso soggiorno e ricongiungimento familiare per conviventi tempo pieno 54 ore settimanali	16 ore
Visite mediche/rinnovo permesso soggiorno e ricongiungimento familiare per conviventi orario ridotto - non conviventi con più di 30 ore settimanali	12 ore
Visite mediche /rinnovo permesso soggiorno e ricongiungimento familiare per lavoratori non conviventi con meno di 30 ore settimanali	12 ore (in porzione)
Lutto familiare (di familiari conviventi o parenti entro il 2° grado)	3 giorni
Lavoratore padre spettano permessi retribuiti e congedo facoltativo in base alla normativa vigente	
Formazione professionale specifica e rinnovo titoli di soggiorno (per dipendenti a tempo pieno e indeterminato, assunti da almeno 6 mesi con lo stesso datore) spettano 40 ore	
Congedo per donne vittime di violenza di genere (art. 24 D.lgs. 80/2015 esteso al lavoro domestico con la Legge di Bilancio 2018): le lavoratrici inserite in percorsi di protezione, relativi alla violenza di genere, possono avvalersi di un'astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 gg nell'arco temporale di 3 anni. Il pagamento dell'ultima retribuzione maturata, spetta all'Inps, previa domanda dell'interessata. Il datore deve garantire la maturazione e la contestuale liquidazione dei ratei di Tfr, 13ma e maturazione delle ferie.	
Matrimonio: congedo retribuito previa presentazione della relativa documentazione, da godere entro 1 anno dalla data dell'evento avvenuto in costanza di rapporto. La mancata fruizione non comporta il pagamento della relativa indennità.	15 gg di calendario
Per dipendenti a tempo pieno e indeterminato, assunti da almeno 6 mesi con lo stesso datore, che frequentano corsi finanziati o riconosciuti dall'Ente Bilaterale Ebincolf spettano 64 ore.	
Donazione sangue: spetta una giornata di riposo normalmente retribuita. Il datore ne richiederà il rimborso all'Inps, secondo le regole definite dalla sede di competenza.	
Donazione midollo osseo: i lavoratori dipendenti iscritti nel Registro nazionale dei donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo necessario agli accertamenti e ai prelievi preliminari (anche se a tali atti non segua una donazione), per le giornate di degenza, di convalescenza, per il ripristino del buon stato fisico del donatore.	

FERIE - art. 17

Giorni spettanti	Modalità di godimento
26 - lavorativi l'anno (Riproporzionati se i giorni lavorativi sono inferiori ai 6 settimanali)	La fissazione del periodo di ferie spetta al datore di lavoro compatibilmente con le proprie esigenze e quelle del lavoratore. Non possono essere monetizzate salvo a fine rapporto. La malattia e il preavviso ne sospendono il normale decorso. L'eventuale patologia contratta dal lavoratore durante le ferie che determini il ricovero ospedaliero, interrompe il godimento delle ferie per l'intera sua durata.
Maturano in base ai mesi di effettivo servizio per frazioni pari o superiori a 15 giorni ed anche durante le assenze retribuite per malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale.	
I lavoratori "conviventi" percepiranno la normale retribuzione per i giorni di ferie goduti con il pagamento dell'indennità di vitto/alloggio; i lavoratori "non conviventi", percepiranno la normale retribuzione per le ore di ferie godute (da scalare solo a giornate intere lavorative).	

13ª MENSILITÀ - art. 39

Pagamento	Retribuzione
A Natale o entro dicembre o mensilmente su richiesta del lavoratore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di norma una mensilità aggiuntiva intera ▪ Per i lavoratori conviventi maggiorata dell'indennità di vitto/alloggio
Matura in base ai mesi di lavoro per frazioni pari o superiori a 15 giorni ed anche durante assenze retribuite per malattia, infortunio, maternità. Non matura nei periodi di aspettativa, assenze e permessi non retribuiti.	

INDENNITÀ GIORNALIERA VITTO E ALLOGGIO 2024 - art. 36

Pranzo e/o colazione	Cena	Alloggio	Totale giornaliero
2,28 euro	2,28 euro	1,96 euro	6,52 euro
Da corrispondere in caso di: 13°, Ferie, TFR e altri istituti. Gli importi vengono aggiornati annualmente. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio dignitoso e riservato.			

SCATTI DI ANZIANITÀ - art. 37

Quantità	Valore
Massimo 7 scatti biennali con lo stesso datore	Il 4% sul minimo contrattuale
Non sono assorbibili da eventuali retribuzioni superiori ai minimi e il biennio di maturazione deve essere composto da effettiva retribuzione.	

VARIAZIONE PERIODICA MINIMI RETRIBUTIVI - art. 38

Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali di vitto e alloggio vengono adeguati annualmente a inizio anno in base all'indice ISTAT rilevato al 30 novembre dell'anno precedente.

Tali adeguamenti vanno ad assorbire eventuali superminimi assorbibili.

PERIODO DI PROVA - art. 12

Livelli	Giorni
D e DS e tutti i rapporti in convivenza	30 di lavoro effettivo
Per tutti i restanti rapporti	8 di lavoro effettivo

RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO - art. 40

Con meno di 25 ore <i>fino</i> 2 anni di servizio: ➤ 8 giorni di calendario	Con 25 ore o più <i>fino</i> 5 anni di servizio: ➤ 15 giorni di calendario (8 se dimissioni)
Con meno di 25 ore <i>oltre</i> 2 anni di servizio: ➤ 15 giorni di calendario	Con 25 ore o più <i>oltre</i> 5 anni di servizio: ➤ 30 giorni di calendario (15 se dimissioni)

Portieri privati, custodi di villa, che usufruiscono con la famiglia di alloggio di proprietà del datore, il preavviso è di:

- 30 gg di calendario per anzianità fino ad 1 anno;
- 60 gg di calendario per anzianità oltre 1 anno

Non applicabile L. 108/1990 sui licenziamenti individuali.

Il **preavviso** è dovuto anche in caso di decesso/ricovero in RSA del datore di lavoro/assistito.
In caso di dimissioni per **giusta causa** è dovuta l'indennità di **mancato** preavviso.

LAVORO STRAORDINARIO - art. 15

Tipo di orario	Tipo di prestazione	Maggiorazione
Ore lavorate oltre l'orario giornaliero/settimanale, cioè: ➤ 10 e 54 ore per convivente totale ➤ 30 ore per convivente ridotto	Diurno (dalle ore 6 alle 22)	25%
	Notturno (dalle ore 22 alle 6)	50%
	Domenica o altro giorno intero di riposo e Festività	60%
➤ 8 e 40 ore per i non conviventi	Dalle 6 alle 22 - da 40 a 44 ore	10%

Per i lavoratori conviventi la ½ giornata di riposo settimanale, sarà retribuita per le ore lavorate con la maggiorazione del 40%.

FESTIVITÀ - art. 16

Sono: 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, S. Patrono.

In tali giornate il lavoratore ha diritto al completo riposo

Lavoratori Conviventi Festività	➤ Se coincide con la domenica (o altro giorno di riposo stabilito) il lavoratore ha diritto al recupero in altra giornata o, in alternativa, al pagamento della giornata con un 1/26 della paga ➤ Se lavorata , oltre la normale retribuzione è dovuto il pagamento delle ore maggiorate del 60%
Lavoratori NON Conviventi Festività	➤ Indipendentemente dalla giornata in cui ricade (lavorativa o non), la festività è retribuita sulla base della normale paga oraria, ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale. ➤ Se lavorata , oltre la normale retribuzione è dovuto il pagamento delle ore maggiorate del 60%

TRASFERTE - art. 33

Il lavoratore convivente **TOTALE** è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore o la persona da assistere, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. Tale circostanza è prevista nella lettera di assunzione, senza la maggiorazione del 20%.

ASSENZE - art. 22

Le assenze **non** giustificate entro il **quinto** giorno (**es. mancato rientro da ferie, aspettativa e maternità nei termini previsti**) sono considerate **giusta causa** di licenziamento, che può avvenire solo se prima è stata contestata l'assenza con lettera scritta.

TFR – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – art. 41

Cosa spetta	Anticipazioni
Una mensilità per ogni anno di servizio, da corrispondere a fine rapporto, rivalutata annualmente al costo della vita (comprensivo dell'indennità di vitto/alloggio per i lavoratori conviventi).	E' possibile, su richiesta del lavoratore, l'anticipazione sia mensile che a scadenze diverse.
Matura in base ai mesi di lavoro per frazioni pari o superiori a 15 giorni ed anche durante assenze retribuite per malattia, infortunio, maternità. Non matura nei periodi di aspettativa, assenze e permessi non retribuiti.	

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS 2023 – IN ATTESA DEI NUOVI VALORI 2024

Retribuzione oraria effettiva	Contributo orario con CUAF	Contributo orario senza CUAF (Rapporto tra coniugi, parenti e affini conviventi)
<i>Fino a 24 ore settimanali</i>	<i>Euro/ora</i>	<i>Euro/ora</i>
Fino a € 8,92	1,58 (0,40)	1,59 (0,40)
Oltre € 8,92 fino a € 10,86	1,78 (0,45)	1,79 (0,45)
Oltre € 10,86	2,17 (0,55)	2,18 (0,55)
<i>Più di 24 ore settimanali</i>	1,15 (0,29)	1,16 (0,29)
Per le assunzioni a tempo determinato (escluse quelle in sostituzione di lavoratori assenti) si applica un contributo aggiuntivo del 1,40% (calcolato sulla retribuzione convenzionale) a carico del solo datore di lavoro. I contributi sono pagati trimestralmente dal datore di lavoro, dall'1 al 10 del trimestre successivo, tramite PagoPa. Tra parentesi la parte a carico del lavoratore. Sono rivalutati annualmente. I contributi sono deducibili dalla dichiarazione redditi del datore di lavoro fino a € 1.549,37 l'anno.		

CASSA COLF - art. 50

La CASSA fornisce prestazioni assistenziali a lavoratori e datori domestici. È finanziata con la trattenuta di 0,06 € (di cui 0,02 € a carico del lavoratore) nel bollettino PagoPa dei contributi trimestrali per ogni ora retribuita, indicando il codice F2 . I versamenti alla CASSA sono obbligatori . I rimborsi possono essere richiesti dopo un anno di versamenti con un minimo 25 € . Presentando la relativa documentazione dà diritto:	
Per i LAVORATORI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 30 € al giorno per ricoveri ospedalieri o day hospital per 30 giorni l'anno, che salgono a 60 giorni per le forme oncologiche maligne; ➤ 30 € al giorno per la successiva convalescenza per 30 giorni, che salgono a 60 giorni per le forme oncologiche maligne; ➤ 500 € l'anno per ticket sanitari, escluse analisi del sangue e prestazioni generiche o non specificate e ulteriori 500 € per le prestazioni relative a forme oncologiche maligne; ➤ 2.000 € annui per spese sanitarie delle lavoratrici in gravidanza; ➤ 500 € contributo maternità per neonato; ➤ 100 € al giorno e massimo di 5.000 € a neonato entro il primo anno di vita, per interventi di correzione di malformazioni congenite.
Per i DATORI DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Copertura assicurativa fino a € 25.000 annui per rivalsa Inail in caso di decesso o invalidità permanente del dipendente, anche nel caso d'infortunio in itinerare (casa-lavoro-casa); ➤ La gestione del contenzioso Inail e spese legali sono a carico dell'assicurazione; ➤ Rimborso spese per costo assistente familiare in caso di maternità della lavoratrice; ➤ Rimborso spese per costo assistente familiare in caso di non autosufficienza permanente del datore di lavoro.

Le domande di rimborso sono effettuate dal **Caaf Cgil** in collaborazione con la **FILCAMS-CGIL**, per dettagli consultare il sito www.cassacolf.it

SANZIONI

L'obbligo assicurativo riguarda qualsiasi durata del rapporto o già assicurato presso altri o per altre attività, titolari di pensione, coniuge o parente del datore. Qualsiasi patto tra datore e lavoratore per non pagare i contributi è nullo. Il/la dipendente ha tempo **10 anni** per chiedere il pagamento dei contributi, segnalando l'omissione all'INPS o all'Ispettorato del lavoro. Nei casi di omessa o tardiva denuncia del rapporto di lavoro domestico e nei casi di denunce non conformi al vero (es. numero delle ore, retribuzione), per tardivo pagamento dei contributi trimestrali, è prevista una sanzione da **100 a 500 €**. La sanzione amministrativa per **omessa** comunicazione di **ospitalità** di lavoratore extracomunitario all'autorità di Pubblica Sicurezza, varia da **160 a 1100 €**.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI - RETRIBUZIONI 2024

In vigore dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - art. 10, 11, 14 e 34

C. = Convidenti
N.C. = Non convidenti

Livelli	Tabella (A) C.	Tabella (B) C.	Tabella (C) N.C.	Tabella (D) ASSISTENZA NOTTURNA	Tabella (E) ATTESA NOTTURNA	Tabella (G) PER SOSTITUZIONE giorni e ore di riposo titolare	Tabella (H) INDENNITÀ art. 34 co. 3 (Baby sitter fino al 6° anno di età)			Tabella (I) INDENNITÀ art. 34 co. 4 (addetto a più persone non autosufficienti)		Tabella (L) INDENNITÀ art. 34 co. 7 (lavoratori certificati)		Profili - Mansioni - Esempificazioni						
	Tempo pieno 54 ore settimanali	Orario ridotto 30 ore settimanali	Paga oraria 40 ore settimanali	Fascia oraria 20 - 8	Fascia oraria 21 - 8	Tempo pieno 54 ore settimanali	C.	C. Tab. B	N.C.	C.	N.C.	C.	N.C.							
D Super	1.392,21 + 196,07 d'indennità		9,41	1.601,09	765,71	10,15				112,97	0,66			Assistente familiare a persone non autosufficienti (formato) comprese le esigenze di vitto e pulizia della casa, direttore di casa, in possesso di specifico diploma. Assistente familiare educatore formato no legge Iori.						
D	1.325,92 + 196,07 d'indennità		9,03																	Assistenti familiari in possesso dei necessari requisiti professionali, con responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento, amministratore beni di famiglia, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore.
C Super	1.127,04		7,83	1.296,09						8,41						112,97	0,66	11,30		Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) comprese attività connesse alle esigenze di vitto e pulizia della casa ove vivono gli assistiti
C	1.060,76		769,02	7,42																Assistenti familiari con specifiche conoscenze teoriche e pratiche, cuoco.
B Super	994,44	696,13	7,03	1.143,60			130,78	91,63	0,79			11,30		Assistenza a persone autosufficienti (anziani o bambini) comprese esigenze di vitto e pulizia della casa ove vivono gli assistiti; baby sitter: assiste i bambini e se richiesto svolge attività di vitto e pulizia della casa dove vivono gli assistiti.						
B	928,15	662,96	6,62									9,04		Assistenti familiari a livello esecutivo, per lavori relativi al normale andamento della vita familiare, pulizie, lavanderia, stireria.						
A Super	861,86		6,24											Addetti alla compagnia a persone adulte autosufficienti , senza prestazione di lavoro.						
A	729,25		5,30												Assistenti familiari non addetti all'assistenza di persone , senza esperienza, nonché coloro che svolgono con competenza le proprie mansioni: addetti alle pulizie, lavanderia, stalliere, aiuto cucina, operaio comune					

NOTE SU CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI:

La retribuzione deve essere pagata, salvo accordi diversi tra le parti, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza.

Nei livelli **A-B-C-D** inquadrano gli Assistenti **Familiari** addetti alla **casa**; nei livelli **Super**, gli **Assistenti Familiari** addetti a **persone, auto o non autosufficienti**.

Il rapporto di **convivenza** (tab. A e B) è riferito alla **persona assistita** (Badato) e **non** al **datore** di lavoro qualora i due non coincidano.

La **non autosufficienza** è documentata: dalla legge 104/92 o da certificato del **medico di base** attestante che l'assistito non è in grado di svolgere le **normali attività** della vita quotidiana, es.: assumere alimenti, funzioni fisiologiche, igiene personale, deambulare, indossare indumenti. Solo dichiarando la **non** autosufficienza si può beneficiare dei relativi benefici fiscali e assistenziali.

Per stabilire il giusto inquadramento, definire se è: **convivente o non**, al **servizio familiare** o alla **persona** da assistere, **auto o non** autosufficiente.

Pertanto:

- **I conviventi a tempo pieno**, addetti all'assistenza a persone **non autosufficienti**, sono inquadrati nei livelli: **C Super** e **D Super**.
- **I conviventi a tempo pieno**, addetti all'assistenza a persone **autosufficienti**, sono inquadrati nei livelli: **A Super** e **B Super**.
- **I conviventi a tempo pieno**, addetti al servizio **familiare** (non alla persona), sono inquadrati nei livelli: **A, B, C, D**.
- **I conviventi ad orario ridotto**, addetti all'assistenza a persone **autosufficienti**, sono inquadrati nel livello: **B Super**, entro le fasce orarie 6/14 - 14/22 - 3g/settimana.
- **I conviventi ad orario ridotto**, addetti al servizio **familiare** (non alla persona), sono inquadrati nei livelli: **B e C**, entro le fasce orarie 6/14 - 14/22 - 3gg/settimana.
- **I non conviventi** (retribuzione oraria) fanno riferimento ai valori della **tab. C**, fino a un massimo di 40 ore settimanali.
- **I conviventi e non**, addetti all'assistenza a persone **non autosufficienti**, assunti per coprire **giorni/ore di riposo** dei titolari, sono inquadrati nei livelli **C Super** e **D Super** (Tab. G).

Ciascuna situazione determina:

- **L'orario settimanale** applicabile (convivente orario pieno o ridotto - non convivente ad ore)
- Lo **stipendio** (mensile, orario)
- La possibilità di beneficiare delle **detrazioni fiscali (a condizione che il pagamento delle retribuzioni avvenga con metodo tracciabile)** per **non autosufficienti** (livelli **C Super** e **D Super**) fino ad un massimo di **399 euro** l'anno
- La possibilità di ottenere a certe condizioni (reddito Isee, sanitarie, orario) i benefici **dell'assegno di cura** per chi assiste in casa persone **non autosufficienti** (livelli **C Super** e **D Super**).

Nei rapporti in **convivenza a tempo pieno e ridotto**, vige l'obbligo di corrispondere la **retribuzione mensile intera**, qualunque sia l'orario settimanale stabilito.

Il Datore deve fornire al Lavoratore un **Prospetto paga mensile** e una **certificazione dei compensi** annuali percepiti (art. 34).

Il lavoratore dovrà provvedere in autonomia a presentare la propria dichiarazione dei redditi e a versare le imposte relative, se dovute.

Aggiornato al 10/01/2024